



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LO

SVOLGIMENTO

DELLA “MOSTRA MERCATO

COMMERCIALE ED ARTIGIANALE”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 22/07/1989

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 22/12/1994

INDICE

Art. 1 ISTITUZIONE FIERA	pag.	3
Art. 2 SOGGETTI PARTECIPANTI	pag.	3
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE	pag.	3
Art. 4 TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE	pag.	3
Art. 5 MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTEGGI	pag.	4
Art. 6 ORARIO	pag.	5
Art. 7 NORME PARTICOLARI PER LA VENDITA DI DERRATE ALIMENTARI, POLLI E CONIGLI	pag.	6
Art. 8 DIVIETI	pag.	6
Art. 9 PREZZI	pag.	7
Art. 10 PULIZIA AREA OCCUPATA	pag.	7
Art. 11 RESPONSABILITA'	pag.	7
Art. 12 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DIRITTO FIERA	pag.	7
Art. 13 ASSEGNAZIONE POSTEGGI	pag.	7
Art. 14 IMPIANTI SUL SUOLO	pag.	8
Art. 15 MERCE ESPOSTA	pag.	8
Art. 16 AREA ANTISTANTE NEGOZI	pag.	8
Art. 17 SANZIONI	pag.	8

ART. 1 ISTITUZIONE FIERA

È istituita in Rivalta di Torino una fiera periodica denominata “Mostra mercato commerciale ed artigianale”, da tenersi annualmente nell’ultima domenica di marzo, con possibilità di posticipazione alla festività successiva qualora la predetta coincida con le festività pasquali.

ART. 2 SOGGETTI PARTECIPANTI¹

Possono esporre alla fiera:

- a) Commercianti su aree pubbliche;
- b) Commercianti in sede fissa;
- c) Imprese artigiane o loro consorzi ai sensi della Legge 08/08/1985, n. 443;
- d) Imprese agricole, singole o associate;
- e) Cooperative e loro consorzi, sempreché iscritte al Registro prefettizio;
- f) Associazioni riconosciute di produttori agricoli, ai sensi delle vigenti leggi;
- g) Imprese industriali.

Gli espositori possono appartenere a tutti i settori merceologici.

Possono altresì partecipare artisti ed hobbisti.

ART. 3 AMBITO TERRITORIALE²

La fiera periodica predetta potrà svolgersi nell’ambito del centro storico di Rivalta di Torino e precisamente nelle seguenti vie e piazze:

- Via F. Bocca, Via Al Castello, Via Orsini, Piazza Bionda, Piazza Camosso, Piazza S. Croce, Via B. della Valle, Via C. Benevello, tratto di Via Roma (compreso tra Via N. della Valle e Viale Vif), Piazza Gerbidi, Via Gerbidi, Via Regina Margherita, Piazza Martiri della Liberà, parte di Via Allende (da Via C. Balma a Piazza Martiri della Libertà), parte di Via Balma (da Via S. Allende a Viale Vif) e Via Umberto I (fino all’angolo di Via Montegrappa).

I posteggi da mettere a disposizione dei partecipanti di cui all’art. 2 lett. a) sono 187 per i partecipanti delle restanti categorie risultano essere 75, per un totale di 262.

ART. 4 TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE³

Gli operatori tendenti a frequentare la fiera dovranno presentare istanza in carta legale almeno 60giorni prima della data di svolgimento della stessa, e dovranno riportare in modo chiaro e leggibile:

¹ Articolo così modificato con dl Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993

² Articolo così modificato con dl CC n. 81 del 22/12/1994 (precedentemente modificato con dl Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993)

³ Articolo così sostituito con dl Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993

- a) generalità del richiedente e cioè: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo, codice fiscale e numero telefonico;
- b) l'esatta tipologia della merce esposta o, comunque, della merceologia predominante venduta in sede di fiera;
- c) la superficie occupata per l'esposizione e/o la vendita e le esatte dimensioni del banco (lunghezza per profondità);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge 28/03/1991, n. 112, nelle more della conversione di cui all'art. 19 del Regolamento di esecuzione della Legge suddetta⁴;
- e) fotocopia dell'autorizzazione amministrativa;
- f) visura camerale Registro Ditte in data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione dell'istanza⁵.

ART. 5 MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTEGGI⁶

Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno ordinate secondo la data di arrivo e il numero progressivo di protocollo del Comune.

Successivamente si procederà all'assegnazione dei posteggi e verrà formata una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri e priorità:

1) Commercianti su aree pubbliche

Nell'ordine sino ad esaurimento dei 187 posteggi (centoottantasette) previsti dall'art. 3 per la categoria in argomento:

- a) coloro i quali siano titolari di autorizzazione al commercio su qualsiasi area, purché in forma itinerante, che dimostrino la loro condizione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e questo nelle more della conversione di cui all'art. 19 del Regolamento di esecuzione della Legge 112/91, ordinati successivamente secondo l'anzianità di frequenza alla "Mostra mercato" (requisito questo da accertare dagli atti d'ufficio a decorrere dall'anno 1993);
- b) coloro i quali siano titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica, ma non in forma itinerante, ordinati secondo l'anzianità di frequenza alla "Mostra mercato" (requisito da accertare dagli atti d'ufficio a decorrere dall'anno 1993).

Sia per i casi di cui alla lettera a) sia per quelli alla lettera b) avendosi pari priorità, la precedenza sarà data a chi avrà iniziato prima l'attività. Tale requisito dovrà essere attestato dal certificato di iscrizione al Registro delle Ditte di cui al Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

In ogni caso le domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4 non saranno in nessun caso prese in considerazione.

2) Tutte le altre categorie di cui all'art. 2 del Regolamento

- a) coloro che hanno la maggiore anzianità di frequenza alla "Mostra mercato" come risulta dagli atti d'ufficio di questo Comune e che abbiano presentato la domanda in tempo utile. A parità prevale la data di presentazione della stessa ed il numero di protocollo del Comune.

⁴ Lettera così modificata con dl CC n. 81 del 22/12/1994

⁵ Lettera così aggiunta con dl CC n. 81 del 22/12/1994

⁶ Articolo così sostituito con dl CC n. 81 del 22/12/1994 (precedentemente modificato con dl Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993)

3) Altri casi

- a) I posteggi che risultassero liberi dopo le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno assegnati a coloro che abbiano inoltrato regolare domanda e che presentino merceologie mancanti o carenti o, comunque, ritenute qualificanti per la manifestazione.
- b) I posteggi che risultassero ancora liberi dopo le operazioni precedenti saranno assegnati a coloro che abbiano presentato domanda in tempo utile e che abbiano la maggiore frequenza di anzianità alla “Mostra mercato”. A parità prevale la data di presentazione dell’istanza ed il numero di protocollo del Comune.
- c) Il posteggio ottenuto potrà essere diverso da quello della precedente edizione.
- d) Al termine delle operazioni di assegnazione le domande che risulteranno eccedenti verranno archiviate.
- e) Solamente le domande dei primi quindici esclusi verranno ordinate per anzianità di frequenza alla “Mostra mercato” (in caso di parità prevarrà la data ed il numero di protocollo di arrivo del Comune) e saranno utilizzate per comporre una ulteriore graduatoria dalla quale attingere il giorno della manifestazione, onde assegnare i posti resisi vacanti ai sensi dell’art. 6 comma 3 del presente Regolamento.
- f) Le graduatorie suddette verranno affisse all’Albo Pretorio del Palazzo Comunale dieci giorni prima della manifestazione.
- g) Gli operatori a qualsiasi categoria essi appartengano, che non abbiano presentato domanda o che l’abbiano presentata oltre il termine stabilito dall’art. 4 del presente Regolamento, non saranno in nessun caso ammessi all’area della “Mostra mercato”, anche qualora vi siano posti vuoti o lasciati liberi.
- h) Per tutte le categorie saranno tenute in debito conto le giustificazioni per malattia, servizio militare, maternità, se supportate da certificato medico o dichiarazione del Distretto Militare di competenza.
- i) Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di redigere l’elenco degli esercenti il commercio su aree pubbliche che si presentassero il giorno dello svolgimento della manifestazione per la registrazione della “frequenza”.

ART. 6 ORARIO⁷

L’orario dell’attività di vendita della fiera, tenuto conto del periodo in cui dovrà svolgersi, è così stabilito:

- dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

È consentito all’operatore di occupare il posteggio un’ora e mezza prima dell’orario di vendita per motivi organizzativi, mentre per lo smontaggio deve lasciarlo libero non oltre le ore 20,30.

Coloro i quali, pur avendo una assegnazione, non occupino il posteggio entro le ore 8,30, perdono il diritto a piazzarsi e si considereranno assenti a tutti gli effetti.

⁷ Articolo così sostituito con dl Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993

ART. 7
NORME PARTICOLARI PER LA VENDITA DI DERRATE ALIMENTARI, POLLI E CONIGLI⁸

Le derrate alimentari poste in vendita in fiera devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a metri 0,70, fatta eccezione per gli agricoltori produttori diretti.

In fiera è fatto inoltre divieto di vendere derrate alimentari o bevande non atte al consumo o non conformi alle disposizioni sanitarie.

A tale effetto si considerano destinate alla vendita tutte le merci presso il posto di vendita, anche se non esposte al pubblico.

È vietata la vendita di bevande alcoliche e di materiale o derrate soggetti alla prevenzione incendi.

Nella fiera la vendita di polli e conigli venduti allo stato fresco deve essere fatta su banchi attrezzati con i piani di marmo, di acciaio inossidabile o altro materiale lavabile, con vetrina di protezione verso il pubblico, possibilmente refrigerata e la merce esposta protetta con reti, tende anti-mosche o vetri scorrevoli.

Nella fiera è altresì proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere messi in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

È vietato indossare grembiuli insanguinati.

ART. 8
DIVIETI

È vietato in fiera:

- occupare spazi non regolarmente concessi;
- ingombrare il passaggio, ostacolare comunque la circolazione del pubblico;
- attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- gettare derrate o altro nel luogo di passaggio;
- macellare animali di qualsiasi specie;
- ogni azione che possa turbare l'ordine della manifestazione;
- tenere abbigliamento contrario alle norme igieniche;
- accendere fuochi;
- usare mezzi acustici;
- tenere cani;
- superare con i cumuli delle merci l'altezza di mt. 1,40 dal suolo;
- esporre la merce a filo tenda, la stessa deve essere esposta a filo banco.

⁸ L'ultimo comma (qui non riportato) del presente articolo è stato abrogato con dl Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993

ART. 9 PREZZI

Tutta la merce esposta per la vendita deve avere un cartellino indicante il prezzo di vendita.

ART. 10 PULIZIA AREA OCCUPATA

Ogni operatore è responsabile della pulizia dell'area occupata.

Tutti i rifiuti dovranno essere immessi in sacchetti di plastica a perdere, a cura di ogni singolo espositore. Tali sacchetti dovranno essere lasciati chiusi vicino all'area assegnata che dovrà risultare pulita e sgombra alla fine della fiera.

La pulizia del suolo dovrà comunque essere mantenuta per tutto lo svolgimento della manifestazione.

ART. 11 RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per furti, incendi o altre calamità che si verificassero nel corso della manifestazione.

ART. 12 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE E DIRITTO FIERA⁹

La Tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) è determinata dall'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 05/05/1994.

Il "Diritto Fiera" è fissato dall'Amministrazione comunale annualmente e si intende confermato per gli anni successivi nel caso in cui non venisse adottato apposito atto deliberativo.

Le associazioni dotate di apposito statuto o di altro atto costitutivo aventi finalità prive di lucro, che abbiano sede o operino in modo anche non continuativo nel territorio comunale nei settori della cultura, del turismo, del sociale e dello sport, sono esentate dal pagamento del "diritto fiera".

ART. 13 ASSEGNAZIONE POSTEGGI¹⁰

I richiedenti assegnatari di posteggio alla "Mostra mercato" riceveranno comunicazione scritta di concessione del posteggio stesso alal quale saranno allegati:

- bollettino c/c postale per effettuare il versamento della T.O.S.A.P.;
- bollettino di c/c postale per effettuare il versamento del "diritto fiera".

Gli assegnatari potranno accedere ai posteggi solo se muniti della comunicazione attestante la relativa concessione e delle attestazioni di pagamento della T.O.S.A.P. e del "diritto fiera".

⁹ Articolo così sostituito con dl CC n. 81 del 22/12/1994 (articolo già precedentemente integrato con dl CC n. 7 del 25/02/1994)

¹⁰ Articolo così inserito con dl CC n. 81 del 22/12/1994

Tutto quanto sopra dovrà essere consegnato prima del piazzamento nello spazio autorizzato, agli Agenti di Polizia Municipale.

Qualora l'assegnatario non provveda al pagamento dei predetti gravami mediante i bollettini di c/c succitati, o vi provveda in modo incompleto, potrà, il giorno stesso della manifestazione, regolarizzare l'importo dovuto a mani degli Agenti di Polizia Municipale. In questo caso, se trattasi del "diritto fiera", detto diritto verrà maggiorato di un terzo.

L'assegnatario che non avrà comunque provveduto al pagamento dei gravami suddetti decadrà dalla graduatoria di anzianità, ed inoltre non verrà registrata alcuna presenza valida ai fini della priorità di frequenza.

Per nessun motivo, anche in caso di maltempo, verrà rimborsato il "diritto fiera" e la T.O.S.A.P.

ART. 14 IMPIANTI SUL SUOLO

È vietato danneggiare gli impianti ed il luogo della fiera, con particolare riferimento al suolo. I contravventori, oltre alle previste sanzioni, saranno tenuti al risarcimento del danno causato.

ART. 15 MERCE ESPOSTA

L'operatore non potrà in nessun caso rifiutare la vendita della qualità della merce esposta al pubblico.

ART. 16 AREA ANTISTANTE NEGOZI¹¹

Viene garantita agli esercenti in sede fissa che abbiano il proprio negozio, situato nell'area della manifestazione, l'occupazione del posteggio antistante il proprio esercizio, a condizione che annualmente ne facciano richiesta e corrispondano la tassa occupazione spari aree pubbliche ed il diritto fisso di vendita/esposizione¹².

Qualora il negoziante annualmente non richieda l'area, la stessa sarà assegnata ad altro operatore.

ART. 17 SANZIONI¹³

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000, qualora non sia diversamente sanzionato da norme speciali.

Per la riscossione si applicano le procedure di cui all'articolo 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 e seguenti.

¹¹ Articolo così inserito con dl Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993

¹² Comma così modificato con dl CC n. 81 del 22/12/1994

¹³ Articolo così modificato con dl Commissario Straordinario n. 90 del 05/10/1993